



Circolare n.19 del 01/09/2016

EQUITALIA - PAGAMENTI A RATE: RIAMMESSI I DECADUTI

Con la legge n. 160/2016, di conversione del decreto Enti locali n. 113/2016, è prevista la riammissione dei contribuenti decaduti ai pagamenti a rate nei confronti di Equitalia.

IN COSA CONSISTE:

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 160/2016, di conversione del decreto Enti locali n. 113/2016, consente al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016 di chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate, senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda. Per poter usufruire della nuova rateizzazione occorre che la **richiesta** di riammissione debba essere fatta improrogabilmente **entro e non oltre il 20 ottobre 2016**.

QUANTE RATE SI POSSONO OTTENERE:

La nuova rateazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate nel precedente piano.

REGOLE DA RISPETTARE:

La legge n.160/2016 stabilisce che il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di **mancato pagamento** di due rate anche non consecutive.

COSA SUCCEDA DOPO IL 20 OTTOBRE 2016?

Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le **procedure cautelari/esecutive** per il recupero del debito.

Invece, dopo il 20 ottobre 2016 il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

DOVE TROVARE IL MODULO DELLA DOMANDA:

Per richiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione occorre utilizzare il modello RR1, che è disponibile sia allo sportello sia nel Portale di Equitalia collegandosi al seguente link https://cdn.fiscoetasse.com/upload/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf